

Dopo il tribunale di Como, anche quello di Sondrio ribadisce i perimetri di responsabilità del CSE

Una nuova sentenza di merito dà ragione al coordinatore

L'accusa: per imprudenza, negligenza, imperizia e in violazione delle norme di prevenzione infortuni, un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione aveva contribuito a cagionare lesioni gravissime a un lavoratore autonomo che operava in cantiere per conto dell'impresa affidataria. Ma i giudici di merito lo hanno assolto. Il motivo? Il CSE deve coordinare le lavorazioni e non impartire specifiche indicazioni sulle modalità di lavoro. La sentenza non è stata appellata.

Tribunale di Sondrio, sezione penale

18 marzo 2014, n. 102

(artt. 544 e segg. - 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di Sondrio – sez. unica – dr. Antonio De Rosa – alla pubblica udienza del 13 marzo 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo – riservata la motivazione che di seguito viene redatta – la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

F.GP. nato *omissis*

Libero, presente

Assistito e difeso dall'avv. Donato L. del Foro di Sondrio, con studio in Tirano (SO) – (via della Repubblica, n. 36) – di fiducia – presente
Parti civili

1) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) – in persona del dr. Marco Fabio S. *omissis* (VA) – in qualità di Presidente dell'Inail e domiciliato presso l'Ufficio Legale Inail in Lecco (LC) – v.le Bruno Buozzi, n. 15 – rappresentato e difeso

dall'avv. Giuseppe P. di Lecco – Elettivamente domiciliato in Sondrio – Ufficio legale Inail – via Trieste, n. 1

(Atto di costituzione depositato in data 6 giugno 2011) – sostituito dall'Avv. Erica P. giusta delega che deposita

2) B.G. *omissis* – Elettivamente domiciliato c/o studio avv. Erica P. del Foro di Sondrio (SO) – presente

(Atto di costituzione depositato in data 14 giugno 2011)

Imputato

del reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 1, 2 e 3, c.p., perché, per colpa (imprudenza, negligenza ed imperizia) e in violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro, F.GP. in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione contribuiva – in cooperazione con C.L. in qualità di datore di lavoro, nel frattempo deceduto – a cagionare lesioni personali gravi gravissime al dipendente B.G., non adottando e non facendo adottare nell'esercizio delle attività di lavoro, le misure necessarie, secondo la par-

ticularità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ed, inoltre, ponendo in essere le condotte contravvenzionali di seguito indicate correlabili con l'infortunio sul lavoro in questione (quella contestata al F.GP. definita in via amministrativa con la procedura di cui all'art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 758/1994 mentre per quelle contestate al C.L. non si procederà per il sopravvenuto decesso dello stesso): in particolare:

A) C.L.:

non provvedendo, in relazione alla particolare natura del terreno e per causa delle piogge e di infiltrazioni tali da far temere frane o scoscendimenti, alla idonea armatura o al consolidamento del terreno nonché non proteggendo, segregando o almeno segnalando il ciglio superiore dello scavo (in violazione dell'art. 118, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, già art. 12, comma 1 e comma 3 del D.P.R. n. 164/1956); non adottando, nei lavori di sottomurazione, idonee precauzioni: in particolare non sorvegliando che le operazioni di disarmo avvenissero seguendo modalità e procedure tali da non compromettere la sicurezza dei lavoratori addetti (in violazione dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, già art. 13, comma 4 del D.P.R. n. 164/1956); non vietando che presso il ciglio di scavo, in particolare lungo il pendio dello stesso, venissero disposti materiali seppure necessari alle condizioni di lavoro, senza provvedere alle necessarie puntellature (in violazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 81/2008 già in violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 164/1956); consentendo o comunque non impedendo che i lavori di disarmo delle armature di sostegno procedessero senza aver garantito che su dette strutture gravassero carichi accidentali e temporanei: in particolare i puntelli di sostegno risultavano gravati dai "geoblocchi" che risultavano disposti sul pendio di scavo in modo instabile (in violazione dell'art. 145, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, già art. 67, comma 2 del D.P.R. n. 164/1956);

non garantendo che i materiali di lavoro fossero disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento [in violazione dell'art. 96, comma 1, lett. e) del D.Lgs.

n. 81/2008, già art. 9, lett. a), del D.Lgs. n. 494/1996]; non adottando le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori: in particolare non aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro [in violazione dell'art. 18, lett. z) del D.Lgs. n. 81/2008, già art. 4, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 626/1996];

F.GP.:

non verificando, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui all'art. 12 del 494/1996 [in violazione dell'art. 92, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, già art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 494/1996].

In particolare, anche a causa delle condotte sopra descritte, il giorno 18 maggio 2005, verso le ore 9,40, in Livigno – durante i lavori edili di "ristrutturazione architettonica e manutenzione straordinaria per l'adeguamento del fabbricato ad uso turistico-ricettivo" sotto l'insegna di Hotel Lac Salin, durante le operazioni di "disarmo" di un muro di "sottomurazione" del predetto edificio in ristrutturazione – B. G. veniva investito e travolto da pesanti "geobloc", riportando così il B.G. gravi lesioni personali (trauma con sindrome da schiacciamento dell'arto superiore dx, trauma di colonna lombare e bacino, trauma facciale con vasta FLC nasale) con conseguente malattia da accertare nella entità, nella durata (comunque superiore ai 40 gg.) e negli eventuali postumi.

Commesso in Livigno il 18 maggio 2005.

Conclusioni delle parti in udienza

Il Pubblico Ministero chiede che, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l'imputato venga condannato alla pena di mesi tre di reclusione.

Il difensore delle parti civili, Avv. Erica P., chiede la condanna dell'imputato alla pena di giustizia, deposita conclusioni scritte e note spese di cui chiede liquidazione.

Il difensore dell'imputato, Avv. Donato L., chiede assoluzione per non aver commesso il fatto.

Fatto e diritto

All'esito delle indagini preliminari, la locale Procura della Repubblica disponeva la citazione a giudizio di F.GP. in ordine al reato ascrittogli come in rubrica.

Al pubblico dibattimento, presente l'imputato, si costituivano parti civili B.G. e Inail.

L'istruzione probatoria avveniva mediante esame testimoniale ed acquisizione di documenti. Il prevenuto rendeva spontanee dichiarazioni. Quindi le parti illustravano ed adottavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Va anzitutto rilevato che il delitto contestato non è prescritto. Esso, invero, si è consumato il 18 maggio 2005, dunque prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 e con applicazione del testo previgente dell'art. 157 c.p., più favorevole al reo, perché prevedeva, per delitti come quello *de quo*, un termine di prescrizione di anni cinque. Sei giorni prima della scadenza del quinquennio, interveniva un atto interruttivo, perché il PM emetteva avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* con contestuale invito a comparire per l'interrogatorio (quest'ultimo, compreso tra quelli di cui all'art. 160 c.p.). A seguito di ciò e ai sensi dell'art. 160 ultimo comma c.p. formulazione previgente, il termine massimo di prescrizione era portato a sette anni e sei mesi, dunque con scadenza al 18 novembre 2012.

Peraltro il processo subiva ben quattro rinvii (tre consecutivi dal 17 novembre 2011 al 31 gennaio 2013 e uno dal 19 settembre 2013 al 13 marzo 2014) per adesione dei difensori alle astensioni collettive dalle udienze proclamate dalle associazioni di categoria, con sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata dei predetti rinvii (giurisprudenza costante da Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2001-11 gennaio 2002, n. 1021 in poi). Con la conseguenza che il termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 dalla data di commissione del reato è risultato aumentato di anni uno, mesi otto e giorni 6 (pari alla durata della sospensione). Esso dunque spirerà il 26 luglio 2014. Ciò premesso, ritiene il giudice che l'imputato debba essere prosciolto dal reato ascrittogli.

Dalle deposizioni della parte civile B.G., di

suo figlio B.L., oltre che da quelle del teste D.T. (ispettore ASL del dipartimento prevenzione) i fatti sono stati così ricostruiti.

Nel pomeriggio di lunedì 16 maggio 2005 i due B., imprenditori ed affidatari di lavori per la costruzione di un garage nei pressi del lago di Livigno, non potendo svolgere la loro opera per allagamenti in quel cantiere, erano provvisoriamente dirottati dal committente C.L. presso un altro suo cantiere di Livigno, ove si stava ricostruendo l'Hotel "Lac Salin".

Qui, la mattina di martedì 17, i due B. scendevano nello scavo realizzato per la costruzione dei garage sotterranei, partecipando assieme agli operai della "Cu. Edil S.r.l.", alle opere di "sottomurazione". In particolare si è accertato, anche grazie ai disegni a fgg. 47-49 (confermati dai testi), che quel giorno il loro lavoro consisté nell'armare i "casseri", ossia dei pannelli (si vedono a fgg. 23 e 24 e raffigurati in grigio scuro nei disegni) apposti a mo' di stampo per consentire al cemento di rapprendersi e formare la nuova parete. Per aderire il più possibile al cemento, tali manufatti furono puntellati in orizzontale - come si vede nei disegni - mediante dei pali che dai casseri raggiungevano la scarpata di terra di riporto situata sul fronte opposto dello scavo (v. foto). A ridosso di tale scarpata furono posizionati a gradinata dei geobloc, grossi cubi di cemento del peso di 18 q.li l'uno, con la duplice funzione di impedire il franamento della terra e di fornire valido appoggio per i suddetti pali di puntellamento. Il giorno successivo, ossia mercoledì 18 maggio, essendosi ormai solidificato il cemento, i due B. procedettero alla operazione opposta di "disarmo", ossia alla rimozione dei puntelli e dei casseri. Durante questa fase si verificò l'incidente per cui è processo.

Riferiscono invero i B. che, mentre stavano rimuovendo i puntelli, probabilmente anche a causa delle pessime condizioni atmosferiche (neve e poi pioggia), il fronte di terra della scarpata contro il quale erano posizionati i geobloc franò e alcuni dei grossi manufatti cubici rotolarono fino al punto in cui stava lavorando B.G.

Costui con la coda dell'occhio riuscì a scorgere il pericolo e si spostò, ma nonostante

ciò fu colpito da uno dei grossi cubi, riportando le lesioni per cui è processo.

All'arrivo degli inquirenti, tra cui il teste T., i geobloc erano stati rimossi e posizionati sul piazzale del cantiere, ma su alcuni di loro vi era della terra (v. ad es. fg. 38) e su uno pure delle tracce di sangue (fgg. 40-44), a riprova della suddetta ricostruzione dell'incidente.

I due B. hanno dichiarato di non aver mai visto né conosciuto il coordinatore F. GP. e di non aver preso visione di alcun piano di sicurezza e di coordinamento per quei lavori, trattandosi di un incarico provvisorio e della durata di soli due o tre giorni, loro conferito a voce dal C.L. in attesa del ripristino del cantiere vicino al lago, al quale in realtà erano adibiti.

Orbene, deceduto C.L., al coimputato F.GP., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, viene contestata la violazione dell'art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008, già art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 494/1996, quale suo contributo alla realizzazione delle lesioni *de quibus*.

A tal riguardo l'art. 90 D.Lgs. 81/2008 prevede che «nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori» (comma 4) e ne comunica il nominativo «alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi» (comma 7). Il coordinatore «verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro». Tale obbligo, previsto dall'art. 92, comma 1, lett. a), è quello che si assume essere stato violato dal F.GP.

Ritiene il giudicante, sulla base di tale normativa, che il coordinatore non debba impartire specifiche indicazioni sulle modalità di ogni singolo lavoro che deve essere svolto, perché questo compito spetta al singolo datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di

adottare le misure protettive in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni. Solo quando alcune opere interferiscano con quelle dei lavoratori di altre ditte presenti in cantiere (ad esempio le opere idrauliche possono interferire con quelle elettriche o di falegnameria o di carpenteria ecc.) allora subentra il "coordinatore", che per l'appunto coordina, dirige i vari lavori in modo che non si intralcino l'uno con l'altro.

Per tale ragione il piano si chiama di "coordinamento", proprio perché è finalizzato a armonizzare quegli interventi che, richiedendo la presenza di lavoratori di più imprese, ognuna interessata alla realizzazione del suo incarico, abbisognano di una figura superiore che le organizzi onde evitare infortuni sul lavoro.

Nel caso di specie, invece, non risulta che alle opere di sottomurazione fossero interessate ulteriori imprese oltre alla "Cu. Edil", laddove la partecipazione dei due imprenditori B., oltre ad essere del tutto sconosciuta al F.GP. (non poteva immaginare che C.L., il giorno prima e per ragioni del tutto contingenti e imprevedibili, li aveva provvisoriamente assegnati al quel cantiere) non può essere considerata come "presenza di più imprese esecutrici", dato che costoro operarono come meri lavoratori dipendenti della "Cu. Edil", obbedendo agli ordini loro impartiti da C.L. e/o da suoi responsabili di cantiere.

In conclusione i due B. in quella circostanza non erano titolari di autonome imprese esecutrici dei lavori ma meri dipendenti della "Cu. Edil" al pari degli altri operai ed oltretutto assolutamente sconosciuti all'imputato. Dunque non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 92, lett. a), D.Lgs. 81/2008, ossia l'unica omissione contestata a F.GP. nel lungo capo di imputazione.

Dalla disagevole istruzione dibattimentale sono emersi altri fatti che, per quanto non compresi in imputazione, tuttavia vale la pena di trattare.

In particolare, si è appreso dal teste T. che F.GP., nei due piani di sicurezza e coordinamento da lui redatti il 21 luglio 2003 e il 25

giugno 2004 (fgg. 156-222 docc. PM) non avrebbe specificamente trattato quel tipo di operazione di "sottomurazione", nel corso della quale si verificò l'infortunio. L'imputato ha riconosciuto di non aver adeguato i suoi PSC alle lavorazioni in corso, affermando peraltro che la lavorazione in questione, di cui era perfettamente a conoscenza per via dei suoi sopralluoghi in cantiere, era del tutto corretta ed adeguata.

Tale assunto è stato sostanzialmente confermato dallo stesso teste T., il quale ha riconosciuto la correttezza della realizzazione di una scogliera di geobloc, ossia manufatti che per la loro forma cubica sono poco inclini al rotolamento (il teste ha riferito che la scogliera avrebbe potuto pure essere costruita con grossi sassi, certamente più tondeggianti e dunque più portati a rotolare), affermando che l'infortunio si verificò perché sicuramente franò la terra di riporto tra il muro posteriore e la scogliera, terra profondamente imbibita di acqua e neve per le pessime condizioni meteorologiche, e fors'anche perché la scogliera non fu eretta a regola d'arte, così che i geobloc, una volta privati del sostegno dei pali appena rimossi, caddero.

Orbene, quest'ultima affermazione innanzitutto non è minimamente riscontrata, dal momento che il teste non poté accertare se la scogliera fosse stata mal costruita o meno, dato che i grossi geobloc furono tolti dallo scavo e messi ordinatamente sul piazzale certamente ad opera di dipendenti del C.L. (e sicuramente non per colpa dell'odierno imputato).

In secondo luogo tale conclusione è contrastata tanto dalla deposizione della stessa parte civile, che attribuisce il rotolamento dei geobloc al solo franamento della terra di riporto alle spalle della scogliera, quanto dalle SIT del teste oculare A. A. (acquisite sull'accordo delle parti), il quale ha riferito

che i pesanti manufatti caddero più di un'ora dopo la rimozione dei pali di sottomurazione.

L'evento, in sostanza, appare dovuto soltanto alle pessime condizioni meteorologiche di quel giorno che fecero franare il terreno, condizioni che dovevano sconsigliare a chiunque di scendere nello scavo ad eseguire quei lavori. Su questo punto l'imputato e il teste T. concordano.

Ma tale fatto, oltre a non essere stato contestato all'odierno prevenuto, neppure era a lui imputabile, salvo ritenere che il compito del coordinatore per l'esecuzione, anziché essere di mero supervisore dei lavori, si trasformi in quello di un sorvegliante tenuto a stare in cantiere tutti i giorni della settimana, dall'inizio alla fine della giornata, per bloccare immediatamente i lavori al manifestarsi di un qualsivoglia pericolo.

Il che proprio non pare essere consentito e sul punto si rimanda anche alla condivisibile massima di Cass. pen., sez. IV, 28 maggio-13 settembre 2013, n. 37738: «in tema di infortuni sul lavoro, il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, trasferisce a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto) e rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito».

Alla luce di tutto ciò, si impone sentenza di proscioglimento di F.GP. per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.

ASSOLVE F.GP. dal reato ascrittogli, per non aver commesso il fatto.

COMMENTO

di Carmelo G. Catanoso, ingegnere, consulente aziendale

La sentenza del tribunale di Sondrio assume, come quella del tribunale di Como n. 270/2014^[1], grande rilevanza perché delinea con chiarezza quale debba essere la condotta penalmente esigibile da parte del CSE in riferimento alle autonome decisioni delle imprese e alla presenza dei lavoratori in cantiere. Il tribunale ha assolto per non aver commesso il fatto un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, imputato del reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 1, 2 e 3 del Codice penale, perché per colpa e in violazione delle norme di prevenzione infortuni, aveva contribuito a cagionare lesioni gravissime a un lavoratore autonomo che operava in cantiere per conto dell'impresa affidataria.

L'evento avvenuto e il capo d'imputazione

L'infortunio sul lavoro si era verificato martedì 18 maggio 2005, verso le ore 9:40 in una località turistica dell'alta Lombardia, nel cantiere per la ristrutturazione architettonica e manutenzione straordinaria per l'adeguamento del fabbricato a uso turistico-ricettivo.

Il giorno precedente l'evento (lunedì 17 maggio), due lavoratori autonomi e alcuni operai dell'impresa affidataria avevano proceduto ad armare i casseri per l'esecuzione

del getto di calcestruzzo. I casseri furono puntellati in orizzontale con i puntoni che da essi raggiungevano la scarpata posta sul fronte opposto dello scavo. A ridosso di tale scarpata erano stati posizionati a gradinata dei "geobloc" e cioè dei pesanti manufatti in cemento aventi, ciascuno, peso di 18 quintali con la duplice funzione di impedire il franamento del terreno e fornire appoggio ai puntoni di contrasto.

Il giorno dopo, martedì 18 maggio, durante le operazioni di disarmo del muro di "sottomurazione" del citato edificio in ristrutturazione, uno dei due lavoratori autonomi incaricati dall'impresa affidataria «veniva investito e travolto da pesanti "geobloc", riportando così gravi lesioni personali (trauma con sindrome da schiacciamento dell'arto superiore dx, trauma alla colonna vertebrale e bacino, trauma facciale con vasta FLC nasale) con conseguente malattia da accertare nella entità, nella durata (comunque superiore ai 40 gg.) e negli eventuali postumi».

Al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE) veniva contestata la seguente violazione: «Non verificava, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni conte-

nute nel "Piano di sicurezza e di coordinamento" di cui all'art. 12 del 494/1996 [in violazione dell'art. 92, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 già art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 494/1996]».

La Consulenza tecnica di parte nell'interesse del CSE

La Consulenza tecnica di parte (CTP) nell'interesse del CSE (ex art. 225 c.p.p.), ha provato a smontare la tesi accusatoria analizzando i fatti e presentando, in funzione della contestazione formulata dall'accusa sulla base della relazione del personale della ASL locale, specifiche controdeduzioni al fine di dimostrare la correttezza della condotta del CSE.

Nella relazione al PM, l'Ufficio protezione giuridica (UPG) della ASL contestava l'assenza, all'interno del PSC, di rimandi alle specifiche modalità d'esecuzione della lavorazione svolta al momento dell'evento in quanto il CSE non aveva verificato che la lavorazione avvenisse secondo quanto previsto nel PSC o, in caso contrario, avesse effettuato un aggiornamento del piano stesso.

A questa conclusione il funzionario ASL sembrava essere giunto grazie alle Sommarie informazioni testimoniali (SIT) del personale presente al momento dell'evento e cioè:

- un altro lavoratore autonomo im-

[1] In Ambiente&Sicurezza n. 6/2015, 77 e ss., con commento di C. G. Catanoso.

pegnato nell'esecuzione dei lavori di disarmo;

- un dipendente dell'impresa affidataria presente in cantiere;
- dal controllo dei contenuti del PSC e del POS.

Nelle SIT, il lavoratore autonomo, alla domanda se la procedura di lavoro con i "geobloc" fosse stata adottata anche nelle precedenti operazioni di "sottomurazione" in cantiere, rispondeva «*Non lo so in quanto prima non avevo frequentato quel cantiere*» e continuando affermava che gli era stato «*riferito che la metodica di lavoro adottata in quella specifica occasione era quella adottata anche nei lavori dello stesso tipo condotti precedentemente in cantiere*».

Il dipendente dell'impresa affidataria, nelle SIT, ad analoga domanda, rispondeva «*Era una metodica di lavoro che si ripeteva da tempo in quanto risultava pratica ed efficace*».

Queste due dichiarazioni avevano fatto propendere il funzionario della locale ASL per la citata inadempienza del CSE.

Come è stato contrastato quanto sopra nella CTP?

Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, viste le dichiarazioni rilasciate nel verbale delle SIT, si è evidenziato che si trattava d'informazioni non conosciute direttamente ma solo riferite e, quindi, di dubbia attendibilità.

Per contrastare quanto affermato nelle SIT rese dal dipendente dell'impresa affidataria, è stato evidenziato che i "geobloc" non erano sistematicamente utilizzati nel cantiere in operazioni di sottomurazione, ma il loro utilizzo era stato deciso solo quattro giorni lavorativi prima dell'evento - avvenuto 18 maggio 2005 - visto che il 12 e il 13 maggio erano giovedì e venerdì, il 14 e 15 erano sabato e domenica

e il 16 e 17 maggio erano lunedì e martedì.

Nella CTP è stato portato all'attenzione del giudice che, al momento dell'evento, si era di fronte all'attività di due lavoratori autonomi, giunti in cantiere il giorno prima dell'infortunio - lunedì 17 maggio - dislocati sul cantiere dall'impresa affidataria in sostituzione dei propri dipendenti spostati in un altro cantiere, in supporto all'unico proprio dipendente presente e incaricati di eseguire, nell'ambito dei lavori, una particolare lavorazione. Inoltre, è stato ribadito che tale lavorazione non risultava prevista dal PSC e dal POS per un semplice motivo: era stata programmata e decisa autonomamente dall'impresa senza mettere al corrente il CSE affinché questi potesse esercitare le eventuali azioni di coordinamento e controllo nell'ambito dei suoi obblighi di verifica [art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 494/1996 - oggi art. 92, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008].

Quindi, se da una parte si poteva condividere quanto scritto dal funzionario della locale ASL nella relazione al PM, dall'altra non si poteva che obiettare che l'azione di "coordinamento e controllo" del CSE si sarebbe potuta attuare solo se l'impresa affidataria avesse preventivamente informato il CSE della decisione di modificare le modalità di lavoro procedendo alle "sottomurazioni" con l'utilizzo dei "geobloc" per il contenimento del terreno e il contrasto delle casseforme.

Tantomeno si poteva obiettare che il CSE, pur non avendo avuto notizia dei cambiamenti decisi autonomamente dall'impresa, avrebbe potuto compensare tale mancanza mediante la sua presenza in cantiere il giorno dell'evento.

Infatti, nel caso in cui il CSE fosse venuto a conoscenza delle modifi-

che alle attività lavorative e avesse:

- adeguato il PSC evidenziando le nuove modalità di lavorazione introdotte dall'impresa;
- verificato l'adeguamento del POS dell'impresa affidataria, non avrebbe avuto l'obbligo di presenziare alla lavorazione in cantiere in quanto:
 - la stessa era eseguita da due lavoratori, formalmente "autonomi", ma che lavoravano di fatto sotto la direzione del personale preposto dell'impresa affidataria (come anche evidenziato nella relazione del funzionario della locale ASL al PM);
 - non vi erano altre imprese in cantiere;
 - non vi erano interferenze con altre lavorazioni,
 - la lavorazione, in sé, non era da considerarsi critica se eseguita correttamente;
 - le misure di sicurezza da adottare per la lavorazione che si svolgeva al momento dell'evento riguardavano strettamente gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente e del preposto dell'impresa (come da contestazioni nei confronti del datore di lavoro dell'impresa affidataria da parte della locale ASL);
 - per l'adozione di queste misure di sicurezza non era necessaria la presenza del CSE in quanto questa figura professionale non si sostituisce a quelle proprie dell'impresa e cioè il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

In concreto, quindi, non vi erano altre imprese e non vi erano altre situazioni di rischio che coinvolgessero altre imprese o terzi estranei ai lavori.

In altre parole, l'impresa affidataria lavorava senza alcuna interferenza tale da necessitare di un preventivo coordinamento operativo in cantiere da parte del CSE.

Del resto, è la stessa norma che evidenzia la necessità di una verifica del CSE solo in determinati momenti dello sviluppo dei lavori in cantiere.

Infatti, andando a leggere l'altra vigente D.P.R. n. 222/2003 (oggi il punto 2.3.3 dell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008), si trovava scritto quanto segue: «*Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori*».

Il legislatore, pertanto, richiedeva una specifica azione del CSE solo durante i periodi di maggior rischio dovuto a interferenze di lavoro e non genericamente imponendo una presenza assidua dello stesso. Pertanto, essendo presente la sola impresa affidataria, non essendoci rischi d'interferenza con attività di altre imprese, la presenza continua in cantiere del CSE durante le fasi di disarmo, non era richiesta, in quanto il comportamento pericoloso, adottato dall'infortunato e dagli altri due operatori in palese inosservanza, in particolare, di quanto previsto dall'allora vigente art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 164/1956 (oltre alle altre contestazioni a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria), per essere prevenuto necessitava della semplice e immediata azione delle figure che la normativa prevenzionale individua quali destinatari dell'obbligo di vigilanza e cioè, nel caso specifico, del datore di lavoro e del capocantiere quale preposto dei lavori.

In ogni caso, è stato precisato con la CTP, ammesso che l'uso dei "geobloc" per le specifiche lavorazioni di contenimento del terreno e di

"sottomurazione" fosse in atto da diverso tempo, come erroneamente affermato dal funzionario della locale ASL nella sua relazione, il mancato aggiornamento del PSC e del POS non era collegato con nesso di causalità efficiente all'evento avvenuto.

Questo perché l'evento si è verificato non per la mancata previsione e adozione di misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre un rischio interferenziale, ma per il mancato rispetto di un obbligo proprio e cioè di un obbligo relativo alle normali cautele che devono essere adottate per questo tipo di lavorazioni da parte dei citati soggetti d'impresa.

In più va evidenziato che viste le condizioni atmosferiche, il capocantiere dell'impresa affidataria non avrebbe dovuto autorizzare, vista la sua «*presenza assidua in cantiere*», come indicato nella relazione del funzionario della locale ASL, la rimozione dei puntelli di contrasto creando così l'instabilità dei "geobloc".

Infatti, i due lavoratori autonomi lavoravano, come constatato anche dal funzionario della locale ASL nella sua relazione al PM, sotto la direzione di fatto del personale direttivo dell'impresa affidataria e si configuravano, pertanto, come dipendenti "di fatto" della citata impresa per conto della quale il capocantiere espletava le funzioni di preposto incaricato di sovrintendere le attività lavorative in cantiere. Pertanto, per evitare l'evento, sarebbe stato sufficiente vietare il disarmo; tale divieto non doveva essere imposto dal CSE ma dal preposto di cantiere visto che i due lavoratori autonomi «*lavoravano indubbiamente sotto la direzione della impresa affidataria attraverso la presenza di lavoratori che avevano avuto modo in precedenza di*

adottare ripetutamente quella tecnica di lavoro, quali il dipendente e il preposto dell'impresa affidataria, quest'ultimo sicuramente al corrente del fatto che erano in corso quei lavori specifici di disarmo» come ribadito dal funzionario della locale ASL nella relazione al PM.

In altre parole, si stava parlando di una violazione a un obbligo di legge vigente, al momento del fatto, da cinquanta anni e che rimandava all'adozione di cautele dettate soprattutto dal buon senso e che chiunque avesse avuto un minimo di esperienza nel settore edile era in grado di comprendere e applicare senza dover ricorrere alla preventiva lettura di un POS o, tantomeno, di un PSC.

Del resto, tra tutte violazioni addebitate all'impresa affidataria, proprio quella relativa al divieto di disarmo delle armature, quando sulle stesse insistano carichi accidentali e temporanei (unica violazione direttamente correlata all'evento avvenuto), era sanzionata sia a carico del datore di lavoro e del dirigente sia a carico del preposto.

Quindi, ammesso che il PSC non fosse stato aggiornato con la lavorazione che comportava l'uso dei "geobloc", ciò costituiva violazione contravvenzionale, ma non si inseriva nel nesso di causalità efficiente con l'evento avvenuto, essendo questo riconducibile esclusivamente a una condotta omissiva (mancato controllo sull'operato degli addetti) da parte di soggetti d'impresa.

Le decisioni del giudice

Come già anticipato in apertura, il giudice ha pronunciato una sentenza di assoluzione del CSE imputato per non aver commesso il fatto. Nella sentenza, il giudice testualmente afferma: «*Ritiene il giudicante, sulla base di tale normativa,*

che il coordinatore non debba impartire specifiche indicazioni sulle modalità di ogni singolo lavoro che deve essere svolto, perché questo compito spetta al singolo datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di adottare le misure protettive in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni. Solo quando alcune opere interferiscano con quelle dei lavoratori di altre ditte presenti in cantiere (ad esempio le opere idrauliche possono interferire con quelle elettriche o di falegnameria o di carpenteria ecc.) allora subentra il "coordinatore", che per l'appunto coordina, dirige i vari lavori in modo che non si intralcino l'uno con l'altro».

Continuando, riguardo il PSC, il giudice ribadisce: «Per tale ragione il piano si chiama di "coordinamento", proprio perché è finalizzato a armonizzare quegli interventi che, richiedendo la presenza di lavoratori di più imprese, ognuna interessata alla realizzazione del suo incarico, necessitano di una figura superiore che le organizza onde evitare infortuni sul lavoro».

In merito, poi, alle lavorazioni in atto al momento dell'evento, alla presenza della sola impresa affidataria e allo status dei due lavoratori autonomi, il giudice nella sentenza afferma: «Nel caso di specie, invece, non risulta che alle opere di sottomurazione fossero interessate ulteriori imprese oltre alla ... omissis... (impresa affidataria), laddove la partecipazione dei due imprenditori ... omissis... (i due la-

voratori autonomi presenti al momento dell'evento), oltre ad essere del tutto sconosciuta a .. omissis ... (CSE) (non poteva immaginare che ... omissis... (il datore di lavoro dell'impresa affidataria), il giorno prima e per ragioni del tutto contingenti e imprevedibili, li aveva provvisoriamente assegnati al quel cantiere) non può essere considerata come "presenza di più imprese esecutrici", dato che costoro operano come meri lavoratori dipendenti della ... omissis... (impresa affidataria), obbedendo agli ordini loro impartiti da ... omissis... (impresa affidataria) e/o da suoi responsabili di cantiere.

In conclusione i due ... omissis... (i due lavoratori autonomi presenti al momento dell'evento) in quella circostanza non erano titolari di autonome imprese esecutrici dei lavori ma meri dipendenti della ... omissis... (impresa affidataria) al pari degli altri operai ed oltretutto assolutamente sconosciuti all'imputato. Dunque non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 92, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, ossia l'unica omissione contestata a .. omissis ... (CSE) nel lungo capo di imputazione».

Infine, riguardo la causa dell'infortunio, il giudice ritiene accertato che l'evento si è verificato a causa delle «pessime condizioni meteorologiche di quel giorno che fecero franare il terreno, condizioni che dovevano consigliare a chiunque di scendere nello scavo ad eseguire quei lavori».

In merito ai compiti del CSE nella

specificità del caso in esame, il giudice nella sentenza ribadisce che non era compito del CSE impedire l'esecuzione dei lavori con conseguente discesa a fondo scavo dopo la rimozione dei puntelli e, in particolare, afferma: «Ma tale fatto, oltre a non essere stato contestato all'odierno prevenuto, neppure era a lui imputabile, salvo ritenere che il compito del coordinatore per l'esecuzione, anziché essere di mero supervisore dei lavori, si trasformi in quello di un sorvegliante tenuto a stare in cantiere tutti i giorni della settimana, dall'inizio alla fine della giornata, per bloccare immediatamente i lavori al manifestarsi di un qualsivoglia pericolo. Il che proprio non pare essere consentito e sul punto si rimanda anche alla condizionale massima di Cass. pen., sez. IV, 28 maggio-13 settembre 2013, n. 37738: "in tema di infortuni sul lavoro, il committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, trasferisce a tale soggetto lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo su di esse (demandato ad altre figure operative come il datore di lavoro, il dirigente o il preposto) e rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito».

Il giudice conclude affermando che: «Alla luce di tutto ciò, s'impone sentenza di proscioglimento di F.GP. per non aver commesso il fatto». ■